



Proposta del Conservatore del Registro Imprese

- 1

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ DI PERSONE NON OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 247/2004

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 8 della L. n. 580/93 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il D.P.R. n. 581/1995 recante il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 21/2023 che riporta in allegato la struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;



VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a ratifica della determinazione d'urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso – Belluno;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del Registro Imprese n. 29 del 02.05.2023, mediante la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 409 società di persone ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 24772004 (*mancato compimento degli atti di gestione per tre anni consecutivi*);

VERIFICATO che la comunicazione di avvio del procedimento è stata comunicata alle società interessate secondo le modalità indicate nella determinazione medesima e che nessuna delle società interessate ha presentato, nel termine assegnato, osservazioni finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;

VISTO l'art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, ai sensi del quale, prima di procedere alla cancellazione della società, il Conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia Entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili;

CONSIDERATO che tale verifica, eseguita il 01.09.2023, ha dato esito positivo per n. 5 società (BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. – CF 03800970265, SOCIETA' IMMOBILIARE PARADISO S.A.S. DI VOLPE MASSIMO & C. – CF 03815680263, IMMOBILIARE FA.RE.DA. SNC DI BELLIO FABIO & C. – CF 03834180261, CARROZZERIA PIOVESAN OSVALDO SNC DEI F.LLI MASSIMILIANO E MAURIZIO PIOVESAN – CF 04027320268, HAIAM S.N.C. DI AMLEHN M.J. & LU H.- CF 04152000263), per le quali il procedimento si intende sospeso e i relativi atti saranno rimessi al Presidente del Tribunale ;

VERIFICATO, inoltre, che è necessario espungere dall'elenco delle società in cancellazione anche la società A REGOLA D'ARTE SAS DI BINOTTO PAOLO -CF 03966710265, in quanto cancellatasi autonomamente e la società ALLE RUOTE S.A.S. DI DURIGON LAURA E ROMINA – CF 04030370268 che presenta recenti movimentazioni al Registro Imprese qualificabili come “atti di gestione”;



CONSIDERATO che è ora possibile adottare il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio nei confronti delle rimanenti 402 società, il cui elenco è allegato alla presente determinazione sotto la lettera A;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, tale provvedimento è di competenza del Conservatore del Registro Imprese;

RITENUTO che il provvedimento finale di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto comuni a tutte le società coinvolte - può essere emanato in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo' destinato alle società predette;

CONSIDERATO che la quasi totalità delle società in elenco sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel registro imprese cui sia possibile notificare il provvedimento finale di cancellazione e che, in ragione della numerosità dei destinatari (402 società), la comunicazione mediante raccomandata postale A/R risulta particolarmente gravosa, sia in termini di costi da sostenere e sia in termini di tempi necessari al perfezionamento delle notifiche e, quindi, dell'aggiornamento del registro imprese;

RITENUTO, inoltre, per il caso in esame, non ragionevole notificare il provvedimento finale di cancellazione secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale A/R, anche in considerazione del fatto che la mancanza del domicilio digitale configura un inadempimento delle società stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, contravvenendo a specifiche disposizioni di legge (art. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008, conv. con L. n.2/2009 e art. 37, D.L. n.76/2020 conv. con L. n. 120/2020);



DATO ATTO che al riguardo soccorre anche l'art. 21-bis della legge 241/1990 il quale, in relazione alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi, stabilisce che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale attivato;

RITENUTO che la norma appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di comunicazione di provvedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione, quando *"...il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"* ;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art.3 del DPR n.247/2004 in esame, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese) e rilevante numerosità dei destinatari (402 società) e che , pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi con raccomandata postale A/R, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO, in questo senso, l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO, altresì, l'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005 in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RITENUTO che tali norme consentono una revisione della modalità di comunicazione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, in linea con l'evoluzione tecnologica insita nell'utilizzo del web come strumento di comunicazione valido ad ogni effetto di legge con diversi strumenti tecnici quali pec, pubblicazione nel sito camerale, ecc. ;



VALUTATO, alla luce delle norme e delle considerazioni sopra illustrate, e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che

- per le società in elenco (Allegato A) prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la pubblicazione all'albo camerale informatico del presente provvedimento, per 30 (trenta) giorni consecutivi, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis Legge n. 241/1990, anche al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle imprese;
- per le società in elenco (Allegato A) dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la comunicazione di avvio del procedimento sia effettuata presso detto domicilio;

CONSIDERATO che tali modalità di comunicazione consentono una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i tempi di recapito e restituzione della ricevuta postale, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

APPURATO che il sistema informatico che sottende alla cancellazione delle imprese dal registro imprese scarterà quelle posizioni che alla data della cancellazione dovessero essersi dotate di un domicilio digitale valido ed attivo;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'obiettivo annuale 1.6 "Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro delle Imprese" della Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2023 adottata con Delibera del Consiglio n. 17 del 24/10/2022;

DETERMINA

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal registro imprese, ai sensi dell'art. 3 D.P.R 247/2004 e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, delle società il cui elenco è allegato alla presente determinazione sotto la lettera A;
2. che, per le società prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata mediante pubblicazione del provvedimento stesso, per n. 30 (trenta) giorni continuativi, nell'albo camerale informatico pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-



Belluno, (modalità stabilita ai sensi dell'art. 21 bis della legge 241/1990);

3. che per le società dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata presso detto domicilio;
4. che l'ordine di cancellazione non abbia corso nei confronti delle società che, nelle more della comunicazione del provvedimento, abbiano richiesto la cancellazione dal Registro Imprese o abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa o ancora siano state sottoposte a procedure concorsuali;
5. che, per maggior diffusione della notizia, il presente provvedimento sia reso disponibile nel sito internet camerale alla sezione "Tutto sul Registro Imprese" fino alla scadenza del termine per l'impugnazione e che del presente provvedimento sia data notizia agli Ordini professionali ed alle Associazioni di categoria di Treviso e Belluno;
6. che, per la valutazione in merito alla riscossione del diritto annuale, il presente provvedimento sia inviato all'Ufficio del diritto annuale, ai sensi del vigente "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Treviso – Belluno";
7. che, ai sensi dell'art. 40, co. 8, DL 76/2020, il presente provvedimento sia inviato all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL

COMUNICA

1. che, per le società prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40, co.7, del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla scadenza della sua pubblicazione nell'albo camerale informatico, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la cancelleria civile - Tribunale di Treviso - Via Verdi.
2. che, per le società dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40, co.7, del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla data di consegna del provvedimento certificata dal gestore di posta certificata, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la cancelleria civile - Tribunale di Treviso - Via Verdi



3. che in caso di ricorso l'interessato deve contestualmente informare l'Ufficio "Registro Imprese -Atti societari e Conservatoria" all'indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it;
4. che allo scadere del termine suddetto senza avere ricevuto informazioni sulla avvenuta presentazione di ricorso, l'Ufficio "Registro Imprese -Atti societari e Conservatoria" procederà ed eseguire il presente provvedimento;
5. che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio "Registro Imprese - Atti societari e Conservatoria" (per contatti registro.impresetb.tb.camcom.it, 0422 595207 dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00), che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Novela Sorgo e che il fascicolo informatico del procedimento è il n. 1076648/2023)

IL CONSERVATORE
dr. Marco D'Eredità

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.